

N. 01385/2014 REG.PROV.COLL.

N. 01153/2014 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 1153 del 2014, proposto da:

Azienda Agricola Franzolin Liliana, rappresentato e difeso dagli avv. Giorgio Trovato, Elena Fabbris, con domicilio eletto presso Elena Giantin in Venezia, San Marco, 5134;

contro

Regione Veneto in Persona del Presidente P.T., rappresentato e difeso per legge dagli avv. Francesco Zanlucchi, Ezio Zanon, domiciliata in Venezia, Cannaregio, 23; Comune di Cona;

per l'annullamento

della deliberazione di Giunta Regionale n. 1003 del 17/6/2014, pubblicata sul BUR del Veneto n. 66 dell'8/7/2014, avente ad oggetto: "Franzolin Liliana. Autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da biogas in Comune di Cona (VE): Enel Distribuzione S.p.A. - Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto di rete per la distribuzione dell'energia elettrica", nella parte in cui tale provvedimento prescrive di versare al Comune di Cona, quale pretesa misura compensativa ambientale ai sensi del D. MiSE 10/9/2010, entro il giorno 5 del mese di gennaio di ciascun anno successivo a quello dell'entrata in esercizio dell'impianto e per tutti i successivi anni di esercizio dell'impianto, una somma pari a € 9.683,00;

del presupposto parere preliminare al rilascio della autorizzazione unica espresso dal Comune di Cona con nota prot. n. 1805 del 4/3/2014, trasmesso alla Regione Veneto con nota protocollo generale n. 129141 del 26/3/2014;

del verbale della Conferenza di Servizi tenutasi in data 16/4/2014 nel corso della quale tutti i soggetti a vario titolo interessati hanno espresso il proprio assenso condizionato al rilascio della autorizzazione unica per la realizzazione dell'impianto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Veneto in Persona del Presidente P.T.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 settembre 2014 il dott. Riccardo Savoia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ricorso in epigrafe si impugna il provvedimento nella parte in cui nel rilasciare l'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da biogas viene previsto il versamento al comune, quale misura conservativa ambientale della somma pari a euro 9683 per tutti gli anni di esercizio dell'impianto.

Il ricorso è fondato, condividendo il collegio quanto dalla sezione già affermato con la recente decisione numero 1052 del 22 luglio 2014.

Infatti a parte ricorrente è stata imposta una misura compensativa consistente nel versamento a favore del comune di Cona della somma annua indicata sulla base del richiamo al D.M. del 10 settembre 2010 del Ministero dello sviluppo economico, che fissa i criteri per l'eventuale fissazione di misure compensative.

Tuttavia difetta la motivazione richiesta dal tale D.M. per poter stabilire misure compensative.

L'allegato 3 del D.M. dispone quanto segue:

1. Ai sensi dell'articolo 12, comma 6, decreto legislativo n. 387 del 2003, l'autorizzazione non può essere subordinata né prevedere misure di compensazione a favore delle Regioni e delle Province.
2. Fermo restando, anche ai sensi del punto 1.1 e del punto 13.4 delle presenti linee-guida, che per l'attività di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili non è dovuto alcun corrispettivo monetario in favore dei Comuni, l'autorizzazione unica può prevedere l'individuazione di misure compensative, a carattere non meramente patrimoniale, a favore degli stessi Comuni e da orientare su interventi di miglioramento ambientale correlati alla mitigazione degli impatti riconducibili al progetto, ad interventi di efficienza energetica, di diffusione di installazioni di impianti a fonti rinnovabili e di sensibilizzazione della cittadinanza sui predetti temi, nel rispetto dei seguenti criteri:
 - a) non dà luogo a misure compensative, in modo automatico, la semplice circostanza che venga realizzato un impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili, a prescindere da ogni considerazione sulle sue caratteristiche e dimensioni e dal suo impatto sull'ambiente;

- b) le «misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale» sono determinate in riferimento a «concentrazioni territoriali di attività, impianti ed infrastrutture ad elevato impatto territoriale», con specifico riguardo alle opere in questione;
- c) le misure compensative devono essere concrete e realistiche, cioè determinate tenendo conto delle specifiche caratteristiche dell'impianto e del suo specifico impatto ambientale e territoriale;
- d) secondo l'articolo 1, comma 4, lettera f) della legge n. 239 del 2004, le misure compensative sono solo «eventuali», e correlate alla circostanza che esigenze connesse agli indirizzi strategici nazionali richiedano concentrazioni territoriali di attività, impianti e infrastrutture ad elevato impatto territoriale;
- e) possono essere imposte misure compensative di carattere ambientale e territoriale e non meramente patrimoniali o economiche solo se ricorrono tutti i presupposti indicati nel citato articolo 1, comma 4, lettera f) della legge n. 239 del 2004;
- f) le misure compensative sono definite in sede di conferenza di servizi, sentiti i Comuni interessati, anche sulla base di quanto stabilito da eventuali provvedimenti regionali e non possono unilateralmente essere fissate da un singolo Comune;
- g) nella definizione delle misure compensative si tiene conto dell'applicazione delle misure di mitigazione in concreto già previste, anche in sede di valutazione di impatto ambientale (qualora sia effettuata). A tal fine, con specifico riguardo agli impianti eolici, l'esecuzione delle misure di mitigazione di cui all'allegato 4, costituiscono, di per sé, azioni di parziale riequilibrio ambientale e territoriale;
- h) le eventuali misure di compensazione ambientale e territoriale definite nel rispetto dei criteri di cui alle lettere precedenti non possono comunque essere superiori al 3 per cento dei proventi, comprensivi degli incentivi vigenti, derivanti dalla valorizzazione dell'energia elettrica prodotta annualmente dall'impianto.

3. L'autorizzazione unica comprende indicazioni dettagliate sull'entità delle misure compensative e sulle modalità con cui il proponente provvede ad attuare le misure compensative, pena la decadenza dell'autorizzazione unica.

La conferenza di servizi ha motivato l'applicazione della misura compensativa in relazione all'utile netto che il gestore può trarre dall'esercizio dell'impianto.

Tuttavia tale motivazione non è idonea a giustificare l'applicazione della misura compensativa imposta.

Dai sopra richiamati criteri ministeriali si desume che la misura compensativa deve essere specificamente motivata con riferimento alla realizzazione di interventi necessari a fare in modo che l'impianto non provochi danni all'ambiente ed al territorio.

Nel caso di specie invece la motivazione è stata quella di verificare quale peso economico può essere sopportato dall'impresa a prescindere dalla verifica del concreto impatto ambientale dell'impianto e dalle eventuali specifiche misure di contenimento dell'impatto ambientale.

Né può valere ad integrare la motivazione la nota del comune di Cona con cui il comune giustifica la propria richiesta in relazione alla volontà di finanziare i seguenti interventi: rifacimento impianti

d'illuminazione delle scuole, ammodernamento regolazione climatica delle scuole, realizzazione impianto fotovoltaico su tetto di scuola, isolamento palestra di scuola, sostituzione infissi e isolamento centro civico e biblioteca, ammodernamento e potenziamento della rete di pubblica illuminazione.

Tali interventi vengono giustificati in relazione alla necessità di ridurre le emissioni di CO2 per compensare le emissioni in atmosfera dell'impianto a biogas.

Il collegio evidenzia però sotto tale profilo che anche tale nota non contiene una specifica valutazione delle emissioni in atmosfera dell'impianto autorizzato né del rapporto tra l'esecuzione degli specifici interventi richiesti e le specifiche emissioni dell'impianto autorizzato, né le valutazioni necessarie sotto tale profilo sono state effettuate in seno alla conferenza di servizi o nell'ambito del contenuto del provvedimento autorizzatorio impugnato.

L'accoglimento del ricorso comporta l'annullamento delle determinazioni con cui è stata applicata la sopra indicata misura compensativa ovvero della delibera della giunta regionale del Veneto n° 1003 del 2014 e, quale parte integrante della stessa, dell'impugnato verbale della conferenza di servizi del 16 aprile 2014.

La complessità del procedimento giustifica la compensazione delle spese.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla gli atti in epigrafe nei sensi di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 17 settembre 2014 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Di Nunzio, Presidente

Riccardo Savoia, Consigliere, Estensore

Marco Morgantini, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 12/11/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)